



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
CATANZARO
Settore Tutela e Sviluppo Ambientale
SERVIZIO "IMPIANTI TERMICI"



**ADEMPIMENTI PER I POSSESSORI DI
IMPIANTI TERMICI SUPERIORI I 35 kW AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLE
EMISSIONI IN ATMOSFERA**

MODIFICHE INTRODOTTE DAL TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 GIUGNO 2010 N° 128, IL COSIDDETTO "TERZO DECRETO CORRETTIVO" AL TESTO UNICO AMBIENTALE (D.LGS. N. 152 DEL 2006), PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 11 AGOSTO 2010, N. 186.

1. Il titolo II della parte V° del D.Lgs. 152/2006 si applica ora agli impianti di climatizzazione di potenza termica inferiore a 3 MW, indipendentemente dal combustibile utilizzato. Rimane inalterata la soglia inferiore di 0,035 MW= 35kW;
2. Generatore di calore: viene estesa la definizione (produzione acqua calda/vapore → calore);
3. Impianto termico civile: si precisa che ricomprende anche gli impianti per la produzione di climatizzazione estiva;
4. Modifica dell'impianto: "qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto già installato e che richieda il rilascio la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37" ex Legge 46/1990;
5. Autorità competente: è ora **la Regione** o gli enti da essa delegati;

Le nuove procedure per impianti nuovi o modificati sono così sinteticamente riportate :

6. nell'ambito della dichiarazione di conformità del D.M. 37/2008 l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art. 286. Tali dichiarazioni devono esser messe a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori
7. **l'autorità che riceve la dichiarazione di conformità** provvede ad inviare tale atto all'autorità competente;
8. l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art. 286, tale elenco deve essere inserito nel libretto di centrale;

9. se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione ;

N.B. il Precedente “Modello di Denuncia” riportato nella parte I dell'allegato IX del D.Lgs. 152/2006 ed i relativi allegati che andava presentato è stato abrogato!!

10. Nuovi adempimenti introdotti per gli impianti esistenti:

- ☐ per gli impianti termici civili già in esercizio alla data del 29 aprile 2006, il libretto di centrale deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, **entro il 31 dicembre 2012**, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art. 286;
- ☐ sempre entro il 31/12/2010 il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art. 286;
- ☐ il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi **all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione**

11. In caso di installazione o di modifica dell'impianto, l'installatore mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto la documentazione che attesta il rispetto dei valori limite di emissione, che la allega al libretto di centrale (**solo se il combustibile è biomassa o biogas**);

12. Se presenti i piani e i programmi di “Qualità Dell’Aria”, gli impianti, oltre alle caratteristiche tecniche di cui alla parte II dell'allegato IX e, ai limiti presenti nella parte III dell'allegato IX, dovranno rispettare le caratteristiche necessarie e i limiti più restrittivi al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria;

13. Con D.M., da adottare entro il 31 dicembre 2010, verranno disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorità per quelli aventi potenza termica nominale inferiore a 0,035 MW

(35kW), alimentati con biomasse e carbone di legna, nella stessa certificazione verrà assegnata una specifica classe di qualità, in relazione ai livelli di prestazione ed emissione garantiti dall'impianto;

14. L'introduzione di tale Decreto in vigore di piani di qualità dell'aria, potrebbe imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualità inferiore, qualora necessario al conseguimento dei valori di qualità dell'aria

ATTENZIONE

■ È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da (516,00 Euro a 2.585,00) per l'installatore, il soggetto committente e il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione che, a vario titolo, non rispetteranno quanto prescritto dall'art. 284

■ I CONTROLLI PER QUANTO SOPRA SPECIFICATO, SARANNO EFFETTUATI DALL'AUTORITÀ COMPETENTE IN OCCASIONE DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE AI SENSI DELL'ALLEGATO L AL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192 E,S.M.E, I, ANCHE AVVALENDOSI DEGLI ORGANISMI IVI PREVISTI.

Normativa:

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “TESTO UNICO IN MATERIA AMBIENTALE”;
- Decreto legislativo 29 giugno 2010 n° 128”Terzo Decreto Correttivo Del D.Lgs.152/2006”;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.